SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1207)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1980

Norme per il reclutamento dei commissari di leva

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, l'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, stabilisce che il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto mediante concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o nelle posizioni di ausiliaria o della riserva, aventi grado di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello di tutte le Armi e servizi, che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 58 anni.

Tale sistema di reclutamento ha rivelato nel tempo vari inconvenienti, sia per quanto concerne gli ufficiali dei vari gradi da ammettere a concorso per la nomina a commissari di leva, sia per quanto riguarda le diverse posizioni di stato (servizio permanente, ausiliaria, riserva) attualmente contemplate quali fonti di reclutamento.

In particolare motivi di opportunità sconsigliano la partecipazione di ufficiali aventi il grado di capitano o maggiore al concorso per il reclutamento dei commissari di leva.

Invero, gli adempimenti cui è chiamato il commissario di leva, resi ancor più gravosi con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 — che abolendo le commissioni mobili di leva e istituendo i consigli di leva ha inglobato nel servizio di leva anche le operazioni di selezione attitudinale — richiedendo l'acquisizione di una maturazione professionale e di una esperienza tecnico-pratica, difficilmente riferibili ad ufficiali di limitata anzianità.

Inoltre la predetta limitazione alla partecipazione al concorso in parola ai soli gradi di tenente colonnello e colonnello è giustificata dalla carente situazione numerica degli ufficiali nei gradi di capitano e di maggiore che, lungi dall'essere un fatto meramente contingente, è permanente se si considera che l'organico dei capitani è co-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

perto solo al 75 per cento e presenta preoccupanti sintomi di peggioramento, a causa dell'esito non sempre favorevole dei più recenti concorsi di reclutamento di ufficiali.

D'altra parte, poichè tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo raggiungono il grado di tenente colonnello, l'esclusione dei capitani e dei maggiori dai concorsi in argomento si traduce, in realtà, in semplice differimento della loro partecipazione al momento in cui essi acquisiranno il predetto grado.

Si verifica inoltre sovente che, dati i lunghi tempi occorrenti per l'espletamento della procedura concorsuale, la maggior parte dei concorrenti con il grado di colonnello viene, nelle more, promossa al grado di generale; senza poi considerare che il previsto limite di 58 anni offre limitate possibilità di utilizzazione del personale in parola, considerati i tempi occorrenti per la nomina e il limite massimo di 65 anni per la permanenza in servizio.

È da tener presente altresì che il reclutamento di detto personale è informato al principio secondo il quale il particolare ruolo dei commissari di leva debba — in linea di principio — essere alimentato da ufficiali in servizio permanente, cioè vincolati all'Amministrazione da rapporto di impiego, di cui quello di commissario di leva costituirebbe, sia pure con diversa posizione di stato, una continuazione.

Tale motivo, congiuntamente a quello di disporre di personale utilizzabile per un congruo margine di tempo, ha fatto ritenere non più opportuna e necessaria l'estensione del diritto alla partecipazione al concorso ad ufficiali già collocati in congedo (ausiliaria o riserva), anche per la considerazione che la consistenza numerica delle richieste degli ufficiali in servizio permanente offre ampia possibilità di selezione per la copertura delle limitate vacanze organiche, che mano a mano si verificano nel ruolo dei commissari in parola.

Anche per quanto concerne la determinazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi, la normativa si appalesa ormai non adeguata.

È stato predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge, le cui norme non richiedono particolare illustrazione, anche perchè, a parte l'aspetto procedurale, non introducono innovazioni per quanto concerne la dotazione organica, che è mantenuta a 172 unità, come previsto dalla tabella n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Il provvedimento quindi non solo non comporta alcun onere finanziario, ma, per il fatto che esclude dalla nomina gli ufficiali che rivestono il grado di generale di brigata, dà anzi luogo ad economie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'organico del ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa di cui alla tabella n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stabilito nella dotazione organica di 172 unità.

Art. 2.

L'assunzione nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa è effettuata mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi gli ufficiali delle armi e dei servizi dell'Esercito, in servizio permanente, che rivestano il grado di tenente colonnello o colonnello e che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 53 anni. Inoltre, i tenenti colonnelli devono essere stati valutati, ai fini dell'avanzamento, almeno una volta.

Fermo restando il vincolo dei 53 anni di età, sono ammessi al concorso anche i colonnelli transitati nell'ausiliaria in applicazione dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali vincitori del concorso per commissario di leva, all'atto della nomina, sono trasferiti nella riserva.

I vincitori del concorso che, alla data del decreto di nomina, abbiano conseguito la promozione al grado di generale di brigata o di maggiore generale in servizio permanente saranno esclusi dalla nomina a commissario di leva.

Sono, altresì, esclusi dalla nomina a commissario di leva gli ufficiali che, alla data del decreto di nomina, sono stati transitati nei ruoli dell'ausiliaria, o della riserva, nonchè quelli che siano stati definitivamente dichiarati non idonei al servizio permanente.

La commissione esaminatrice del concorso è composta da un generale di corpo d'armata, che la presiede, da un generale di brigata e da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di divisione.

Art. 3.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro della difesa dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici, e, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbibili nei ruoli con le prime vacanze che si verificheranno nel rispettivo grado.

Art. 4.

I commissari di leva debbono prestare servizio soltanto presso gli uffici di leva e i consigli di leva.

Art. 5.

Il rapporto gerarchico fra i commissari di leva è regolato in base al grado rivestito quali ufficiali in congedo.

Art. 6.

All'atto della nomina, ai commissari di leva sarà corrisposto il trattamento economico goduto quali ufficiali in servizio permanente, con esclusione dell'indennità di impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni ed indennità che sono stati o vengono attribuiti anche per promozione ad ufficiali di grado ed anzianità pari od inferiori, appartenenti alla stessa arma, servizio e ruolo di provenienza, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello, per coloro che sono stati nominati commissari di leva nel grado di tenente colonnello, e di generali di brigata, per coloro che sono stati nominati commissari di leva nel grado di colonnello.

Per conseguire il trattamento economico del grado di colonnello e di generale di brigata i commissari di leva devono aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo dei commissari di leva e devono godere da almeno cinque anni il trattamento economico stabilito per il grado di tenente colonnello.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento di esecuzione saranno determinati i titoli valutabili e le modalità di valutazione, le prove d'esame ed il relativo programma.

Sino a quando non sarà stato emanato il regolamento di esecuzione, gli elementi di cui al precedente comma saranno stabiliti, di volta in volta, con decreto del Ministro della difesa.

Art. 8.

Per quant'altro non espressamente stabilito nella presente legge, al personale del ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

Le norme riguardanti il reclutamento, lo stato ed il trattamento economico dei commissari di leva della Difesa, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.